

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 27-02-2004 REGIONE LAZIO

"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7
del 10 febbraio 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 4

ARTICOLO 18

(Intervento per favorire i **piccoli comuni** interessati all'acquisto di servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche dirette a favorire lo sviluppo economico-sociale delle piccole realtà locali, al fine di garantire anche ai comuni più piccoli, ove interessati, la possibilità di fruizione dei servizi offerti da Poste Italiane S.p.A., in misura adeguata alle esigenze dei comuni stessi, per l'anno 2004 interviene finanziariamente per la copertura, anche totale, della spesa relativa all'acquisto dei suddetti servizi da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali:

a) sono individuati i servizi offerti dal Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto dei quali la Regione interviene;

b) è determinato, in relazione alla popolazione dei comuni, l'importo che la Regione corrisponde a Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto dei servizi da parte dei comuni stessi;

c) sono definite le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al presente articolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2004, è istituito, nell'ambito dell'UPB R47 il capitolo R47506 denominato "Intervento a favore dei **piccoli comuni** per l'acquisto di servizi offerti da Poste Italiane S.p.A." con lo stanziamento per l'anno 2004 di euro 1.000.000,00.

ARTICOLO 48

(Interventi a favore dei **piccoli comuni**. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n.

51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici", e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza torica-artistica ed archeologica" e 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999")

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della l.r. 51/1982, sono inseriti i seguenti:

"I comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al primo comma, con una percentuale dell'intero costo dell'opera pari al:

- a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
- b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
- c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.

La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al quarto comma, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale dello stanziamento di bilancio destinato agli interventi previsti al primo comma, determinata annualmente con il piano di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. I comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, con una percentuale dell'intero costo dell'opera pari al:

- a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
- b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
- c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.

1 ter. La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al comma 1 bis, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziata in bilancio per ogni programma d'intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale".

3. Dopo il comma 3, dell'articolo 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

"3 bis. La partecipazione dell'ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità per i comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. La valutazione delle domande presentate dai suddetti comuni, alla quale partecipa un

rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziata in bilancio per ogni programma di intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale."

4. Per l'anno 2004 lo stanziamento del capitolo C12515 istituito ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 16 aprile 2002, n.8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), è destinato, fino ad esaurimento, al finanziamento delle domande dichiarate ammissibili e non soddisfatte, anche parzialmente, presentate nell'anno 2003 relativamente al programma di viabilità di cui all'articolo 45 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003).

5. Relativamente alle domande presentate ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo a valere sull'esercizio finanziario 2004, la deliberazione relativa al piano di ripartizione dei fondi di cui al medesimo comma è dotata dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.